



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N. 29 dd. 16.12.2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BEDOLLO AL 31 DICEMBRE 2023 COME PREVISTO DALL'ART. 18 COMMA 3 BIS 1 L. P. N. 1/2005 E DALL'ART. 24 COMMA 3 L. P. N. 27/2010 E SS.MM. ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 18:00, presso la Sala consiliare del Municipio di Bedollo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Titolo	pres.	ass.	giust.
Fantini ing. Francesco	Sindaco	X		
Andreatta Gianni	Consigliere Comunale	X		
Andreatta Milena	Consigliere Comunale	X		
Casagrande Irene	Consigliere Comunale	X		
Casagrande Lucia	Consigliere Comunale	X		
Casagrande Pietro	Consigliere Comunale	X		
Dalpez Erica	Consigliere Comunale	X		
Mattivi Ivan	Consigliere Comunale	X		
Mattivi Monica	Consigliere Comunale		X	X
Rogger Daniele	Consigliere Comunale	X		
Soranzo Elisa	Consigliere Comunale	X		
Svaldi Alessandro	Consigliere Comunale		X	X
Svaldi Nicola	Consigliere Comunale	X		
Tonioli David	Consigliere Comunale	X		

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale A Scavalco Sig. Lazzarotto dott. Roberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fantini ing. Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Considerato che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, aggiornato con la L. R. regionale 24 luglio 2024, n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Firmato: Il Segretario comunale in reggenza a scavalco dott. Roberto Lazzarotto.

Considerato che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, aggiornato con la L. R. regionale 24 luglio 2024, n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario dott. Roberto Lazzarotto, in relazione alle sue competenze.

Vista la proposta di deliberazione relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis 1 L. P. n. 1/2005 e all'art. 24 comma 3 L. P. n. 27/2010 e ss.mm. ed integrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che

- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP, attività a cui questo organo ha adempiuto giusta deliberazione n. 23 dd. 28.09.2017;
- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione:

Considerato che

- ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis della L.P. 01.02.2005, come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti con atto triennale, aggiornabile entro il 31.12 di ogni anno, ad effettuare la suddetta attività nei limiti di cui alla previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP, rubricato "Clausola di salvaguardia") testualmente dispone: *"Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."*;

Evidenziato che, alla luce della formulazione letterale della normativa provinciale, la cadenza triennale dell'attività di ricognizione ordinaria delle partecipazioni è valida, per cui il Comune di Bedollo ha provveduto:

- con delibera consiliare n. 40 del 22.12.2021 alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 come stabilito dall'art. 18 comma 3 bis 1 L.P. n. 1/2005 e dall'art. 24 comma 3 della L.P. 27/2010;
- con delibera consiliare n. 26 di data 21.12.2022, ad approvare la relazione anno 2022 sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020;

- con delibera giuntale n. 225 di data 12 dicembre 2023, ad approvare la relazione anno 2023 sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020;

Dato atto, inoltre, come l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, il comma 4 dell'art 24 della L P n 27 dd 27.12.2010 prevede quale soglia di riferimento per gli enti della provincia Euro 250.000,00;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

Preso atto che

- all'art. 4, c. 3 del T.U.S.P è previsto che: *“al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*
- all'art. 4, c. 7 del T.U.S.P è previsto che *“Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.*

Tenuto conto che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che, le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi

dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 sopra richiamata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.= Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto, delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del T.U.S.P.;

Tenuto conto che, l'esame ricognitivo annuale di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, secondo quanto indicato nella documentazione di ricognizione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Presa visione della rappresentazione grafica e della tabella riepilogativa, documento contenente indicazione analitica dei dati delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Ente;

Considerato che, ai sensi del citato art. 7 c. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che, le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato, in base a quanto sopra, che l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società a partecipazione diretta come indicato nel documento di ricognizione alla data del 31.12.2023;

Rilevato che sono previste:

- la messa in liquidazione di Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl alla luce delle nuove disposizioni della legge sul turismo ai sensi della lp n 8/2020 e di conseguenza verrà quindi dismessa anche la partecipazione della stessa Apt nella società Sviluppo Turistico Grumes Srl;
- la dismissione della partecipazione della Cassa Rurale Trento da parte del Consorzio dei Comuni entro il 31.12.2021. La dismissione non ha avuto buon fine. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data
- la dismissione della partecipata Ice Rink pinè srl
- l'acquisizione di una quota dell'Apt Trento a partire da gennaio 2024

Premesso quanto sopra;

Viste le linee guida dettate dal Dipartimento Del Tesoro – Corte Dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 e solo in data 04.11.2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con messaggio sul proprio sito istituzionale ha aggiornato le proprie indicazioni per l'adempimento in oggetto;

Dato atto dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione dell'Ente in data 09 dicembre 2024 prot.n. 7118/A, dimesso in atti;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ed apposti sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire l'approvazione della relazione nei termini previsti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) approvato con D.Lgs. 175/2016, integrato e modificato con D.Lgs. 100/2017;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli n. 12, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 18 c. 3bis della L.P. 1/2005, art. 24 c. 4 della L.P. 27/2010 e art. 20 del D.Lgs. 175/2016 il documento ad oggetto la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte

integrante e sostanziale, riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per il loro mantenimento di tutte le partecipazioni dirette con le precisazioni ivi indicate;

2. di evidenziare che sono previste:

- la messa in liquidazione di Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl alla luce delle nuove disposizioni della legge sul turismo ai sensi della lp n 8/2020 e di conseguenza verrà quindi dismessa anche la partecipazione della stessa Apt nella società Sviluppo Turistico Grumes Srl;
- la dismissione della partecipazione della Cassa Rurale Trento da parte del Consorzio dei Comuni entro il 31.12.2021. La dismissione non ha avuto buon fine. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data
- la dismissione della partecipata Ice Rink pinè srl
- l'acquisizione di una quota dell'Apt Trento a partire da gennaio 2024

3. di approvare la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 dal Comune di Bedollo, contenuta nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto sopra richiamato;

5. di dichiarare la presente, con voti favorevoli unanimi, la presente **deliberazione immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma, del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 o in alternativa ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Fantini ing. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 1 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale A Scavalco, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17/12/2024 all'Albo Telematico, dove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bedollo, 17/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale addì, 17/12/2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

Lazzarotto dott. Roberto